Serie generale - n. 297

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 7.

Trasmissione dei dati

- 1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 9.
- 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8.

Controlli

- l. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. Al fine di verificare l'esistenza della fattura elettronica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), oggetto di controllo, il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria e con modalità definite d'intesa, può trasmettere all'Agenzia delle entrate i codici identificativi delle fatture ricevute dalle farmacie e l'Agenzia delle entrate fornisce il relativo riscontro.
- 2. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo accerti, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero della salute, il quale procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 9.

Art. 9.

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

- 1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del credito d'imposta.
- 2. II Ministero della salute procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Registro nazionale aiuti di Stato

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2021

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2956

21A07285

DECRETO 2 dicembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale



di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2021, n. 144, concernente l'inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive, tra cui la sostanza metossipropamina;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti: le segnalazioni di nuove molecole tra cui 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP, CHM-MDMB-CHMI-NACA, 4F-3-metil-α-PHP, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel periodo aprile-giugno 2021; l'allerta di grado 2 relativa ad un grave caso di intossicazione correlato all'assunzione delle sostanze metossipropamina e flubromazepam, registrato sul territorio nazionale, nella Provincia di Reggio Emilia, nel mese di aprile 2021 e le informative sui sequestri della sostanza ADB-BUTINACA, effettuati in Italia, a Torino e nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Considerato che le sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza flubromazepam è una benzodiazepina, riconducibile per struttura alla molecola Fenazepam, presente nella tabella IV di cui al testo unico, ove le benzodiazepine trovano generale collocazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 dello stesso testo unico;

Considerato che le sostanze CHM-MDMB-CHMINA-CA, EDMB-PINACA e ADB-BUTINACA risultano già sotto controllo in Italia, negli *analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide*, come pure le sostanze 4F-3-metil-α-PHP e N-etileptedrone, negli *analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone*, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze CHM-MDMB-CHMI-NACA, 4F-3-metil-α-PHP, N-etileptedrone e EDMB-PINACA sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che sono stati segnalati quattro sequestri di reperti contenenti la sostanza ADB-BUTINACA, effettuati sul territorio nazionale, da parte dagli agenti della questura di Torino e dei commissariati di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 27 maggio 2021, del 28 giugno 2021, del 7 luglio 2021, del 9 luglio 2021 e del 20 luglio 2021 favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e tenuto conto del grave caso di intossicazione registrato sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1cP-AL-LAD (denominazione comune)

4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica)

1-(ciclopropanecarbonil-6-allil-6-nor-acido lisergico dietilammide) (altra denominazione);

2C-T-21 (denominazione comune)

2-[4-(2-fluoroetilsulfanil)-2,5-dimetossi-fenil]etanammina (denominazione chimica)

4-(2-fluoroetiltio)-2,5-dimetossi-PEA (altra denominazione);

4Br-MAR (denominazione comune)

5-(4-bromofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina (denominazione chimica)

4-bromo-metilaminorex (altra denominazione);



4Cl-MAR (denominazione comune)

5-(4-clorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina (denominazione chimica)

4-cloro-metilaminorex (altra denominazione);

4F-3-metil-α-PHP (denominazione comune)

1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one (denominazione chimica)

4F-3-metil-alfa-PHP (altra denominazione);

4-HO-MALT (denominazione comune)

3-{2-[metil(prop-2-en-1-il)ammino]etil}-1H-indol-4-olo (denominazione chimica)

4-idrossi MALT (altra denominazione);

4-(trifluorometil) U- 47700 (denominazione comune)

N-(2-(dimetilammino)cicloesil)-N-metil-4-(trifluorometil)benzammide (denominazione chimica)

4-TFM U-47700 (altra denominazione);

5-cloro-alfa-metiltriptamina (denominazione comune)

1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina (denominazione chimica)

5Cl-AMT (altra denominazione);

ADB-BUTINACA (denominazione comune)

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazolo-3-carbossamide (denominazione chimica);

CHM-MDMB-CHMINACA (denominazione comune)

Cicloesilmetil 2-(1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica)

CH-MDMB-CHMINACA (altra denominazione);

EDMB-PINACA (denominazione comune)

etil 3,3-dimetil-2-[(1-pentilindazolo-3-carbonil)ammino]butanoato (denominazione chimica)

etil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazolo-3-carbonil)valinato (altra denominazione);

N-etileptedrone (denominazione comune)

2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one (denominazione chimica)

2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one (altra denominazione)

N-etilnoreptedrone (altra denominazione)

etileptedrone (altra denominazione);

PEAP (denominazione comune)

N-etil-1-fenilpentan-2-ammina (denominazione chimica)

feniletilamminopentano (altra denominazione); protonitazene (denominazione comune)

N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazolo-1-etanammina (denominazione chimica) proponitazene (altra denominazione).

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico la seguente sostanza:

Flubromazepam (denominazione comune)

7-bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-ben-zodiazepin-2-one (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza

21A07274

ORDINANZA 14 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32:

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel